



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 211 DEL 16 NOVEMBRE 2022

## **LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

### **Art 1 Definizioni**

Ai fini del presente atto di indirizzo si intende per:

- a) "Albo camerale online" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) "Assegnazione massiva del domicilio digitale" – l'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) "Cassetto digitale dell'imprenditore" – la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6-bis D.L. n.185/2008 e dall'art.5 comma 2 D.L. n.179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it> ;
- d) "Diffida" – l'atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall'art. 5 comma 2 del D.L.n.179/2012;
- e) "Domicilio digitale assegnato d'ufficio" – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall'ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6-bis D.L. n.185/2008 e 5 comma 2 D.L. n.179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" – il gestore previsto dall'art. 16 comma 6 bis D.L. n.185/2008 e dall'art. 5 comma 2 D.L. n.179/2012 quale soggetto incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- g) "Iscrizione d'ufficio" – l'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese;
- h) "Iscrizione massiva d'ufficio" – l'iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
- i) "Procedimento d'ufficio" – il procedimento amministrativo avviato dall'ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) "Procedimento massivo" – il procedimento d'ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) "Registro delle imprese" – il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l) "Sito istituzionale" – il sito web ufficiale della Camera di Commercio della Basilicata di cui all'URL <https://www.basilicata.camcom.it/>
- m) "Ufficio del registro delle imprese" – l'ufficio istituito presso la camera di commercio dall'art.8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.



## **Art. 2**

### **Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali**

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi dell'art.16 comma 6-bis D.L. n.185/2008 e dell'art.5 comma 2 D.L. n.179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

## **Art. 3**

### **Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento**

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
  - a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
  - b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
  - c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
  - d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio della Basilicata,
  - e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
  - f) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
  - g) definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
  - h) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6-bis del D.L. n.185/2008 e 5 comma 2 del D.L. n.179/2012;
  - i) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub h) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
  - j) contestualmente a quanto indicato sub 'h') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

## **Art. 4**

### **Comunicazione di avvio del procedimento e diffida**



1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida relativo alle imprese individuali – di cui all’art.3, comma 1, lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Basilicata nella sezione dell’Albo camerale on-line e nella sezione permanente dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l’elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per 30 (trenta) giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i 30 (trenta) giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell’Albo camerale on-line. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – il trentesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal trentesimo giorno decorre inoltre l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni previsto per la diffida.
3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento relativo alle società - di cui all’art.3, comma 1, lettera c) - è effettuata con le modalità indicate dal primo comma.
4. Qualora l’ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall’impresa/società nelle more del procedimento d’ufficio, l’iscrizione compiuta determina l’automatica archiviazione del procedimento d’ufficio.

#### **Art. 5**

#### **Conclusioni del procedimento e termini**

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
  - a) con l’iscrizione d’ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese mediante l’evasione del protocollo aperto d’ufficio, con modalità massive e contestuale emissione del verbale di accertamento sanzionatorio di cui all’art. 3 lett. j);
  - b) con l’archiviazione automatica, se l’impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale con apposita istanza telematica.
2. Il procedimento descritto nell’art.3 si conclude entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

#### **Art. 6**

#### **Diffusione della notizia dell’avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali**

Il Conservatore del registro delle imprese può disporre che la notizia dell’avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali – quali direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l’adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

#### **Art. 7**

#### **Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo**

1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio “Registro delle imprese”. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l’intero procedimento, dall’avvio alla conclusione, inclusa l’iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all’emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel Responsabile del Servizio “Registro delle imprese”.
2. L’assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese o del Responsabile del Servizio “Registro delle Imprese”.
3. Il Conservatore del Registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l’iscrizione dei domicili digitali e l’emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.



#### **Art. 8**

##### **Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio**

1. In caso di cancellazione dell'impresa dal registro imprese il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per un anno, decorso il quale viene disattivato.
2. La disattivazione avviene anche nel caso in cui l'impresa comunichi con apposita domanda telematica il proprio domicilio digitale.
3. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma l'impresa può continuare ad accedere ai contenuti attraverso il cassetto dell'imprenditore per un periodo limitato di tempo (180 gg), decorso il quale vi è l'indisponibilità di accesso.

#### **Art. 9**

##### **Tutela della riservatezza "Privacy"**

1. La Camera di Commercio della Basilicata è titolare dei dati personali inerenti i procedimenti di cancellazione dell'indirizzo pec, di assegnazione del domicilio digitale e sanzionatorio.
2. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 10**

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente atto di indirizzo entra in vigore, contestualmente alla determinazione che lo approva, dalla data di pubblicazione nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.
2. Sarà pubblicato, inoltre, nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle Imprese, oltre che nell'apposita sezione del medesimo sito internet ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.